



## Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 37/2015

**ESCLUSIONE DAL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA PER L'IMPIANTO AUT. N. 1350 – UCSC POLICLINICO A. GEMELLI DI ROMA. PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL D. LGS. 30/2013**

VISTA la Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE;

VISTO l'articolo 27 della menzionata direttiva, che disciplina l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinatamente all'adozione di misure nazionali equivalenti approvate dalla Commissione europea e, in particolare, il comma primo in base al quale *“Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati: a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione; b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14; c) confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario; d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo, gli ospedali, indipendentemente dal quadro emissivo e dalle caratteristiche degli impianti, possono essere esclusi se adottano misure equivalenti;

VISTO il Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30, avente ad oggetto *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra”*, ed in particolare l'art. 38, recante *“Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti”*;

VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 2015, n. 111, recante *“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che*

*modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*", ed in particolare l'art. 1, comma 12, lett. b) nella parte in cui modificando il comma secondo dell'art. 38, d.lgs. n. 30/2013, prevede che "Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che, in uno degli anni del periodo 2013-2020, emettono più di 25000 tCO<sub>2</sub>eq. rientrano nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a)", escludendo dalla possibilità di rientro nello schema gli ospedali elencati alla lettera c) del comma secondo dell'art. 38, d.lgs. n. 30/2013 così conformando la disciplina dei piccoli emettitori alla norma comunitaria;

**VISTA** la Deliberazione del 25 luglio 2013 n. 16 recante "Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30", nel cui Allegato 1 è ricompresa l'aut. 1350 di UCSC policlinico Gemelli di Roma;

**RITENUTO** di dover prendere atto della modifica del D.lgs. 30/2013

Su proposta del Coordinatore della Segreteria tecnica del comitato

### **DELIBERA**

#### **Art. 1**

1. L'impianto Aut. N. 1350 Centrale Termica Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico "A. Gemelli" di Roma è escluso dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla Direttiva 2003/87/CE;

Il Presidente  
Avv. Maurizio Ferrice

